

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1652

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2002

—————

Disposizioni in materia di società e associazioni
sportive dilettantistiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è il risultato dello stralcio di norme contenute nell'atto Camera n. 2972 relativamente ad interventi in materia di società ed associazioni sportive dilettantistiche. In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie che hanno così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità umana, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.

Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'ISTAT, il numero degli italiani che praticano con continuità un'attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15 milioni.

Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano, seppur saltuariamente, attività sportive o similari è stimabile oltre i 34 milioni. Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato che rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione per fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.

La linfa vitale della società sportiva è costituita, dunque, dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.

Tale realtà ha connotati propri non assimilabili ai modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà, che fa principalmente

leva sui *colleges*, sull'attività svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi dell'Est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto sport di Stato.

In Italia si è lontani da queste realtà, con un'esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di mutuarne i molti lati positivi. Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT, riferito all'anno 2001, è stato rilevato che esistono ben 82.000 entità affiliate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema.

Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che, nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare, proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali.

Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli enti di promozione sportiva, circa 20.000 (non computando quelle affiliate sia agli enti che alle federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diversificate, venendo incontro comunque ad una forte domanda nel territorio.

Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano, basato sulle società sportive, trova tuttavia nell'espletamento dei suoi

compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.

Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.

Se, infatti, le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri.

È ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.

Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.

L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

a) pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'«associazione non riconosciuta» come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

b) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;

c) soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo,

per cui molte società sportive sono costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

d) è necessario operare una netta distinzione tra società sportive che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro da attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

e) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel senso di una incentivazione dell'attività delle società dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad alleggerire il carico tributario. È tuttavia necessario a questo punto riprendere tali disposizioni al fine di organizzarle in un contesto unitario che associ l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefici volti a sostenere l'attività delle società dilettantistiche.

Si ritiene pertanto necessario prevedere misure idonee volte a sostenere e a favorire lo sviluppo delle società sportive. In tali prospettive il presente disegno di legge intende individuare una nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche; disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e dell'incentivazione delle sponsorizzazioni; interventi in materia di gestione dell'impiantistica sportiva.

L'esigenza di disposizioni legislative volte a regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è stata già avvertita dal Parlamento al quale sono state presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era pervenuti ad un testo unificato, una serie di proposte di legge, delle quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura dell'articolato dove si disciplina il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche.

In particolare, l'articolo 1 precisa che le disposizioni tributarie vigenti alla data di en-

trata in vigore della presente legge, riservate ai soli sodalizi sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione anche in favore di quelli che assumono la forma di società di capitale senza fine di lucro.

L'articolo 2 prevede invece l'allineamento del limite massimo dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse ai benefici della legge 16 dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360 milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire.

Con l'articolo 3, è prevista l'inclusione tra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture sportive dilettantistiche; contestualmente viene elevato a diecimila euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.

Con l'articolo 4 si escludono il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto dell'erogazione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La disposizione non comporta aggravii per l'erario trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo, solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e adempimenti.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

Con gli articoli 5 e 6 sono previste, principalmente, norme di allineamento del settore sportivo dilettantistico al trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative alle ONLUS, nonché l'esenzione dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

Riferendosi alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali, l'articolo 6 stabilisce che gli importi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, sempre che siano annualmente contenute nel limite massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo.

La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e, soprattutto, un contenzioso tra contribuenti e l'amministrazione finanziaria, la quale è quasi sempre soccombente.

Con l'articolo 7 è prevista alla lettera *a*), ai fini del diritto alla detrazione del 19 per cento nella determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre la lettera *b*) dispone la detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

L'articolo 8 esclude dalla base imponibile IRAP delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica. Peraltro, detti importi

già non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un onere di scarso rilievo per l'erario e, nel contempo, sollevierà i soggetti passivi da gravosi adempimenti. Viene esclusa la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.

L'articolo 9 si riferisce alla istituzione di un Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

Il successivo articolo 10, infine, individua una nuova disciplina giuridica delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Reca disposizioni per le società e le associazioni sotto il profilo della denominazione sociale e ne definisce la struttura aggregativa individuando la forma giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, si prevede la possibilità di costituzione in società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle società sportive professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche alle società sportive di capacità economiche di media levatura di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze del mercato.

Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che con uno o più regolamenti siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni e la relativa approvazione dello stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Con l'articolo 11 si prevede una deroga espressa per i gruppi sportivi militari essendo questi già regolamentati dai rispettivi ordinamenti.

Gli articoli 12 e 13 riguardano l'istituzione e le modalità di tenuta presso il CONI del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di tutte le società e associazioni sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce d'altro canto la condizione per accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come previsto dall'articolo 14.

Con l'articolo 15 si intende semplificare le procedure per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza. La disposizione consente inoltre la corresponsione dei

rimborsi spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.

Viene disciplinata altresì la gestione degli impianti sportivi, e la possibilità di affidare in concessione la gestione degli stessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti alle società e associazioni sportive dilettantistiche individuando un percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema importanza è infine la

previsione della concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola alle società e associazioni sportive dilettantistiche radicate nel territorio dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.

Poichè l'*iter* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, non ha consentito l'esame di questi interventi in materia di società dilettantistiche, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge stante l'urgenza di intervenire in un settore importante per la diffusione dello sport nel Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, è elevato a 310.000 euro.

Art. 3.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera *m)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.»;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».

Art. 4.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Art. 5.

1. Al n. 27-*bis* dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè delle società e associazioni sportive dilettantistiche».

2. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

Art. 6.

1. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a 300.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*) è sostituita dalla seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche».

Art. 8.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 1, lettera b), numero 2, sono soppresse le parole: «e le indennità di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1».

2. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «e alle associazioni sportive dilettantistiche».

Art. 9.

1. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

Art. 10.

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche indicano nella denominazione so-

ciale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

2. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive na-

zionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 11.

1. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

Art. 12.

1. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Art. 13.

1. Le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 12, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da

apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

Art. 14.

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.

Art. 15.

1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 16.

1. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Art. 17.

1. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive di-

lettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Art. 18.

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

